



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI FERRARA**

OGGETTO:  
retribuzione  
professionale docenti  
(art. 7 CCNL 2001)

SEZIONE LAVORO

in persona della dott.ssa Alessandra De Curtis, giudice del lavoro, all'udienza di discussione del **16/12/2022**, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA CONTESTUALE**

nella causa n. **XXX/2022 R.G.** promossa

**DA**

• **XXXXX XXXX**(C.F. XXXXXXXXXXXXXXX), rappresentato e difeso dall'Avv. SPONGA TIZIANA e dagli Avv.ti MICELI WALTER, GANCI FABIO e RINALDI GIOVANNI per procura come in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. MARCHETTI ELISABETTA in via Alberto Lollio n. 15 Ferrara;

**RICORRENTE**

**CONTRO**

• **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA** (C.F. 80185250588) **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA** (C.F. 80062970373) rappresentato e difeso dal funzionario delegato ex art. 417 bis c.p.c. dott. XXXX XXXXXX elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Ambito Territoriale in VIA MADAMA, 35 44121 FERRARA;

**RESISTENTE**

**OGGETTO:** retribuzione professionale docenti (art. 7 CCNL 2001)

\*\*\*\*\*

**CONCLUSIONI DELLE PARTI:** si richiamano le conclusioni di cui agli atti introduttivi.

**MOTIVAZIONE**

1. Con ricorso depositato il 20/07/2022 XXXX XXXX, premesso di essere docente abilitato per la classe concorsuale A029 "Scienze motorie", ha convenuto in giudizio l'amministrazione scolastica in intestazione esponendo di essere stato utilizzato in attività di docenza mediante la stipula di ripetuti contratti d'insegnamento a tempo determinato, tra cui la supplenza nell'anno scolastico



2016/2017 per 254 giorni di lavoro dal 4.10.2016 al 14.6.2017 per un orario di cattedra pieno.

Proprio la natura breve e saltuaria di tali supplenze gli aveva precluso di ottenere la c.d. "retribuzione professionale docenti" istituita dall'art. 7 CCNL del 15.3.2001 (in sigla R.P.D.) e rimasta inalterata nella sua disciplina nei successivi contratti (salvo l'importo). Detto trattamento, corrisposto per 12 mensilità, viene infatti erroneamente riconosciuto solo ai docenti di ruolo oppure a quelli che stipulano contratti di supplenza su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno oppure di supplenza su organico di fatto sino al termine delle attività didattiche. Ciò sulla base di una impropria interpretazione di un richiamo che l'articolo predetto opera all'art. 25 CCNL del 31.8.1999, disciplinante il compenso individuale accessorio escludendo i docenti con supplenze brevi e saltuarie; tale richiamo infatti aveva il solo scopo di individuare le modalità di corresponsione e di calcolo del nuovo trattamento e non quello di limitarne i destinatari.

Ha dedotto il docente che tale esclusione non era peraltro sorretta da alcuna giustificazione, posto che chi svolge supplenze brevi rende in realtà una prestazione lavorativa equivalente a quella del docente con contratto a tempo indeterminato o con contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno. Tale ingiustificata discriminazione integrava dunque una violazione del divieto di discriminazione sancito a livello comunitario dalla Clausola 4 dell'Accordo Quadro Ces, Unice e Ceep sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, contenuto in allegato alla direttiva n. 1999/70/CE.

Come sancito dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale e dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, detta clausola – ha proseguito il ricorrente - possiede contenuto sufficientemente preciso ed incondizionato e dunque può essere direttamente applicata nell'ordinamento nazionale mediante il meccanismo della disapplicazione di qualsiasi norma di diritto interno (secondo la parte anche di fonte pattizia) non conforme.

Richiamato altresì il precedente conforme della Corte di Cassazione n. 20015 del 27.7.2018 nonché la successiva ordinanza della Corte n. 6293/2020, Gallo Angelo ha concluso chiedendo la condanna del MI alla corresponsione in suo favore della "retribuzione professionale docenti" (RPD) in relazione alle supplenze brevi e saltuarie dell'anno scolastico sopra indicato (per la parte non prescritta dal 13.12.2016 al 14.6.2017), in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolto, quantificata – come



da conteggi espliciti - in complessivi € 1.006,48, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo.

**2.** Costitutosi in giudizio, il MIUR ha resistito alla proposta azione.

Ha evidenziato in diritto che il richiamo alla Clausola 4 dell'Accordo quadro non era pertinente, in quanto la temporaneità del contratto non rappresentava la ragione in forza della quale la RPD non era stata corrisposta, posto che per gli altri anni scolastici il docente, facendo supplenze su organico di fatto, aveva ottenuto la retribuzione professionale docenti.

Secondo l'amministrazione scolastica la differenziazione risiedeva, invece, nel fatto che il supplente che svolge attività per l'intero anno scolastico presso la medesima classe acquisisce una professionalità sicuramente superiore rispetto al supplente chiamato a sostituire personale assente per pochi giorni, in quanto quest'ultimo non necessariamente partecipa al lavoro di preparazione e programmazione dell'anno scolastico e di miglioramento dell'offerta formativa.

Detta peculiarità della supplenza breve e saltuaria costituiva dunque una "ragione oggettiva" (secondo il concetto espresso dalla giurisprudenza della CGUE nella sentenza 18.10.2012 "Valenza" delle cause riunite da C-302/11 a C-305/11) che giustificava il mancato riconoscimento della RPD, posto che ben può essere dato rilievo alla differenze qualitative e quantitative del servizio prestato, come evidenziato nella causa "Motter" dalla pronuncia della CGUE del 20.9.2018, emessa in epoca successiva alla pronuncia della Corte di Cassazione n. 20015 del 27.7.2018.

Ha concluso pertanto per il rigetto del ricorso.

**2 bis.** Il giorno successivo al deposito della memoria di costituzione, l'amministrazione convenuta ha depositato, sempre nei termini di cui all'art. 416 c.p.c., memoria "integrativa" nella quale ha sottolineato che la copia della diffida di pagamento inviata da controparte in data 13.12.2021, diversamente da quella depositata sub doc. 6, non riportava alcuna indicazione specifica nel riquadro riservato ai periodi di lavoro per i quali la richiesta era stata avanzata.

Inoltre, la diffida era priva dell'intimazione ad adempiere in un congruo termine, così come previsto dall'art. 1454 c.c.

L'atto era dunque inidonea ad interrompere la prescrizione, con conseguente estinzione integrale della pretesa creditoria azionata.

**3.** All'odierna udienza parte ricorrente ha eccepito l'irritualità della memoria integrativa ed ha contestato l'eccezione di prescrizione sollevata da controparte.



A seguito della discussione, la causa viene decisa come segue, sulla base dei documenti prodotti dalle parti, senza necessità di ulteriore istruttoria.

**4.** Va anzitutto osservato che l'eccezione di prescrizione è infondata.

Come ha osservato più volte la Suprema Corte, ai fini interruttivi della prescrizione è sufficiente la mera comunicazione del fatto costitutivo della pretesa posto che l'atto di costituzione in mora non è soggetto all'adozione di formule sacramentali e quindi non richiede la quantificazione del credito, che potrebbe essere non determinato, ma solo determinabile, avendo l'esclusivo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore di ottenere il soddisfacimento delle proprie pretese (Cass. n.22751/2004; Cass. n. 4464/2003; Cass.n.5681/2006). Inoltre l'intimazione o richiesta di pagamento non è soggetta a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e, quindi, non richiede l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto (Cass. n. 3371/2010; Cass. Sez. L, Sentenza n. 24054 del 25/11/2015, Rv. 637954 – 01).

Detti principi sono stati affermati anche in epoca recente dal giudice di legittimità: *“L'atto di interruzione della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c., non deve necessariamente consistere in una richiesta o intimazione, essendo sufficiente una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante.(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva escluso l'effetto interruttivo della prescrizione di un atto volto ad invitare la controparte ad un incontro per la quantificazione dei danni subiti, con riserva di adire l'organo giudiziario competente in caso di esito negativo dell'incontro o di rifiuto a conciliare)”* (Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 24913 del 18/08/2022, Rv. 665583 - 01).

**5.** Venendo al merito, ritiene questo giudicante che il ricorso debba essere accolto dovendosi aderire all'orientamento ormai consolidato, e dunque con valenza nomofilattica, della Suprema Corte, secondo cui risulta *“conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive)” applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione [...] riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere*



*l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio", risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio" (così in parte motiva Cass. Sez. L, Ordinanza n. 6293 del 2020; del medesimo tenore: Cass. Sez. L, Ordinanza n. 6435 del 2020).*

Con dette pronunce, intervenute in epoca successiva alla pubblicazione della sentenza "Motter" della CGUE citata dalla parte resistente, la Corte ha inteso comunque dare continuità all'orientamento espresso con l'ordinanza del 27.7.2018 n. 20015 della quale si riporta per comodità il testo per la parte che qui interessa:

*"2. l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che «con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive» ed aggiungendo, al comma 3, che «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...»;*

*2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto «in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio» e precisando, poi, che «per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio»;*

*3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che*



***L'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);***

4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso **rientri nelle «condizioni di impiego»** che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive»;

5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass. 7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola; Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante; Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;

5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact; 13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro Alonso; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), « non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» ( Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);

5.2. l'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano



esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass. 8.2.2016 n. 2468);

6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, «che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito» ed ha disatteso la tesi del Ministero secondo cui la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della RPD;

7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;

8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;

9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 **tanto più che la tesi del Ministero, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»;**

Le osservazioni della Suprema Corte sono tutte pienamente condivisibili.

Si ritiene solo di aggiungere, alla luce della difesa articolata dalla parte resistente, che l'art. 7 CCNL 2001 associa la corresponsione della retribuzione professionale docente agli obiettivi di "valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole" e di "avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico".



Trattasi, all'evidenza, di formule piuttosto generiche e non realmente agganciate a specifici obiettivi, come, ad esempio, potrebbero essere lo svolgimento di particolari percorsi di aggiornamento professionale oppure la partecipazione a specifici innovativi progetti scolastici, che possano essere oggetto di obiettiva valutazione. Il trattamento in questione assume invece i caratteri di un compenso fisso e continuativo, in quanto corrisposto in misura non variabile e per dodici mensilità, rientrante nella base di calcolo per il T.F.R., riconosciuto indifferentemente a tutti i docenti, compresi i supplenti annuali o fino al termine delle attività didattiche, senza distinzione alcuna.

Appare dunque chiaro, come ben evidenziato dalla Suprema Corte nell'ordinanza n. 20015/2018, che l'emolumento non è in realtà agganciato a particolari modalità di svolgimento della prestazione, sicché non vi è alcuna ragione oggettiva che giustifichi (secondo la giurisprudenza comunitaria sopra ricordata) la disparità di trattamento tra docenti di ruolo, o con supplenze annuali, e docenti con supplenze brevi e saltuarie.

Deve in conclusione essere riconosciuto anche a questi ultimi il trattamento retributivo in esame in forza della Clausola 4 dell'Accordo quadro direttamente applicabile nell'ordinamento interno nei termini sopra detti.

Il MIUR deve pertanto essere condannato a corrispondere al ricorrente le differenze retributive maturate e quantificate, secondo il calcolo effettuato dalla stessa parte che non è stato oggetto di alcuna contestazione, in **€ 1.006,48**, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo.

**6.** Le spese seguono la soccombenza; vengono liquidate come in dispositivo, esclusa la fase istruttoria, stante il carattere documentale della causa, e vengono maggiorate ai sensi dell'art. 4, comma 1 *bis*, D.M. 55/2014.

#### **P.Q.M.**

Il giudice, definitivamente pronunciando, accerta e **dichiara** il diritto di XXXXX XXXX alla corresponsione della "retribuzione professionale docenti" prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato stipulato con il Ministero dell'Istruzione nell'a.s. 2016/2017, per il periodo non prescritto dal 13.12.2016 al 14.6.2017, per un totale di 184 giorni; per l'effetto **condanna** il Ministero dell'Istruzione e del merito a corrispondere al docente, a titolo di differenze retributive, la somma di **€ 1.006,48**, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo.





**Condanna** il Ministero dell'Istruzione e del merito alla rifusione delle spese di lite della parte ricorrente che liquida in complessivi € 669,50 oltre al 15% sul compenso per spese forfettarie, ad € 21,50 per contributo unificato ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge. Spese da distrarsi in favore dei procuratori del ricorrente dichiaratisi antistatari.

Così deciso in Ferrara il 16/12/2022

IL GIUDICE  
XXXXX XXXXXX

